

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

Uffici: Piazza Carabelli n. 5 ó 28046 MEINA (NO)

Sede Legale: Via Portici n. 2 ó 28040 LESA (NO)

Tel. 0322.669092 ó Fax 0322.660612

info@demaniobassolagomaggiore.it - unionevergente@mailcertificata.net

Comuni Associati:



Comune di Arona



Comune di Belgirate



Comune di Castelletto Sopra Ticino



Comune di Dormelletto



Comune di Lesa



Comune di Meina

PIANO DISCIPLINANTE L'USO DEL DEMANIO PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE


REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Elaborato da:

- Studio di Architettura e di urbanistica LPG di Loris Giacomo arch. Parini
via Sporting Mirasole n. 22 ó Noverasco di Opera (MI)
tel. 333-4639827 - fax 02-40044758
parini.loris@gmail.com
pec: parini.10322@oamilano.it

- Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore
Responsabile del procedimento Geom. Melone Renato


**Piano approvato dalla Conferenza degli Amministratori con delibera n. 11 del
25.11.2014**



Piano disciplinante l'uso del demanio per il territorio di competenza della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore (Castelletto Sopra Ticino ó Dormelletto ó Arona ó Meina ó Lesa ó Belgirate)



Comune di Arona (NO)












Comune di Dormelletto (NO)





Comune di Lesa (NO)





Art. 1. (Oggetto ed ambito di applicazione).....	10
Art. 2. (Definizioni)	10
Art. 3. (Il Demanio ó rif. art. 3 D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.).....	11
Art. 4. (Anagrafe dei beni del Demanioó rif. art. 5 D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.).....	15
Art. 5. (Estensione del Demanioó rif. art. 6 D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.).	16
Art. 6. (Obbiettivi del Piano).....	16
Art. 7. (Conservazione, valorizzazione dei beni e delle opere del Demanio ó rif. art. 8 D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.).....	16
Art. 8. (Attività d'uso di occupazione dei beni e dei relativi diritti)	17
Art. 9. (Tipologia di occupazione dei beni del Demanio e dei relativi diritti)	17
Art. 10. (Titolo per il possesso e l'utilizzo dei beni del Demanio e dei relativi diritti e durata)	18
Art. 11. (Vigilanza e tutela dei beni demaniali)	18
Art. 12. (Aree a terra ó interventi ammissibili)	18
Art. 13. (Le spiagge e le attività di balneazione)	18
Art. 14. (Attività di pesca).....	20
Art. 15. (Accesso ai mezzi di soccorso).....	22
Art. 16 (specchi acquei da destinarsi ad idrosuperfici	23
Art. 17 (La concessione di nuovi pontili).....	23
Art. 18 (La concessione di nuove boe di ormeggio).....	23
Art. 19 (Concessioni di nuovi pontili/boe di ormeggio in favore delle attività commerciali/strutture ricettive)	24
Art. 20. (Efficacia del Piano).....	24
Art. 21. (Elaborati del Piano)	24

Art. 1. (Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del Demanio per il territorio di competenza della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore (Castelletto Sopra Ticino ó Dormelletto ó Arona ó Meina ó Lesa ó Belgirate), ivi compresa l'apposizione di vincoli e limiti d'uso dei beni e delle aree.

* *

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) Demanio della navigazione interna: l'ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all'esercizio della navigazione interna e ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale dell'area;
- b) bene demaniale: area appartenente al Demanio;
- c) Autorità demaniale: Ente preposto alla amministrazione del Demanio, sia per quanto concerne i beni che gli usi e le attività che possono interessare il Demanio (bene e suo uso sono strettamente connessi).
- d) soggetto istante: il soggetto che chiede di occupare beni del Demanio, per un determinato uso, per lo svolgimento di una determinata attività;
- e) beneficiario del bene demaniale o concessionario: il soggetto, persona fisica o giuridica, che occupa e utilizza un bene demaniale in base ad un titolo che ne permette il possesso e l'uso;
- f) soggetto abusivo: il soggetto, persona fisica o giuridica, che occupa un bene demaniale in assenza di un idoneo titolo o utilizza il bene in maniera impropria;
- g) titolo: l'atto che abilita il possesso e l'utilizzo di un bene demaniale e che a seconda dei casi può essere una autorizzazione o una concessione;
- h) autorizzazione demaniale temporanea: l'atto che abilita il possesso e l'utilizzo di un bene demaniale per un periodo breve, e l'occupazione non comporta l'alterazione dello stato dei luoghi;
- i) concessione demaniale ordinaria: l'atto che abilita il possesso e l'utilizzo di un bene demaniale per un periodo superiore ad un anno e l'occupazione non prevede l'alterazione dello stato dei luoghi, ne' la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non e' soggetta al permesso di costruire di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); riguarda beni che con l'affidamento conservano lo stesso livello di demanialità esistente, ove sono ammissibili

esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

l) concessione demaniale migliorativa: l'atto che abilita il possesso o l'utilizzo di un bene demaniale per un periodo superiore ad un anno e l'occupazione prevede anche soltanto una delle seguenti caratteristiche:

- 1) alterazione dei luoghi;
- 2) trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;
- 3) subordinazione al permesso di costruire di cui all'articolo 10 del d.p.r. 380/2001.

m) canone annuo: l'importo da versare annualmente all'Autorità Demaniale per l'occupazione del bene demaniale;

n) garanzie (ex deposito cauzionale): l'importo da versare al momento del rilascio della concessione posto a garanzia della corretta occupazione del bene demaniale secondo le disposizioni dell'Ufficio Associato;

o) unità di navigazione: qualsiasi mezzo atto a navigare quali imbarcazioni, natanti, ecc... ;

p) Gestione Associata: Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore relativamente ai comuni di: Castelletto Sopra Ticino ó Dormelletto ó Arona ó Meina ó Lesa ó Belgirate.

* *

Art. 3. (Il Demanio ó rif. art. 3 D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.)

1. Il Demanio comprende tutte le aree di acqua e di terra e gli immobili funzionali ad un'utilizzazione di interesse pubblico e collettivo; i beni demaniali in specie rivestono carattere di pubblica utilità.

2. Ai fini di garantire l'uso pubblico sono riconducibili all'esercizio della demanialità anche:

2.a) tutte le aree che risultino funzionali all'accesso o al transito ai beni demaniali sopra descritti;

2.b) tutte le aree private ricoperte dall'acqua nelle aree appartenenti al Demanio idrico della navigazione interna piemontese lungo le sponde, come riportato negli articoli 823, 943 e 822 del codice civile.

2.b.1) art. 823 Codice Civile

õI beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei

limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (1). Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa (2), sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice (3).ö

Note

(1) Sui beni demaniali possono essere costituiti diritti a favore di un privato tramite un provvedimento emanato dallo Stato o dall'ente pubblico territoriale proprietario del bene, provvedimento che principalmente è quello della concessione.

(2) L'autorità amministrativa può tutelare i beni demaniali avvalendosi, nei casi previsti dalla legge, del potere di autotutela. Ad esempio, l'autorità amministrativa può, qualora un bene demaniale venga danneggiato, irrogare ammende.

(3) Per le azioni a difesa della proprietà e del possesso v. Libro III, Titolo II, Capo IV e Titolo VIII, Capo III.

2.b.2) art. 943 Codice Civile

öIl terreno che l'acqua copre quando essa è all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell'acqua venga a scemare. Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.ö

2.b.3) art. 822 Codice Civile

öAppartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale (1). Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblicoö (2).

Note

(1) I beni indicati in questo comma appartengono al demanio necessario (o naturale), in quanto sono dei beni che per la loro naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici non possono che essere di proprietà dello Stato. Il demanio naturale è composto dal:

a) demanio marittimo che, oltre ai beni indicati dall'art. 822, comprende anche: le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i canali utilizzabili ad uso pubblico

marittimo. Il mare e il fondo del mare non sono beni demaniali ma cose fuori commercio

b) demanio idrico

c) demanio militare, cioè le opere destinate direttamente alla difesa nazionale, ossia aeroporti e strade militari.

Non appartengono al demanio invece: a) le difese naturali; b) gli armamenti, le caserme, gli aerei militari (questi beni appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato).

(2) I beni indicati in questo comma appartengono al demanio accidentale dello Stato che è, quindi, composto da: a) demanio stradale che comprende tutte le strade di proprietà degli enti territoriali, destinate al pubblico transito; b) demanio ferroviario che comprende le strade ferrate e le loro pertinenze, e i beni occorrenti all'esercizio e conservazione della ferrovia (i fabbricati, le stazioni elettriche); c) demanio aeronautico che comprende gli aeroporti appartenenti agli enti territoriali, destinati al traffico civile, comprese le relative pertinenze (radar, impianti radio); d) demanio culturale, cioè i beni di particolare interesse storico, architettonico e artistico, appartenenti agli enti pubblici territoriali.

3. Sono sottoposte alla disciplina demaniale tutte le aree appartenenti allo Stato comprese nella fascia di **30 metri dalla linea di piena ordinaria** in quanto attribuibili al Demanio pubblico e non al patrimonio disponibile.

La linea di piena ordinaria è definita dal livello di **194,97** metri slm. (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ó Sezione 2^ 13.10.1942).

4. Gli usi delle aree del Demanio devono essere compatibili con l'ambiente naturale ed edificato esistente, devono garantire la sicurezza idraulica, la navigabilità e la costituzione di riserve idriche. Le zone demaniali sono utilizzate per soddisfare:

- a) i bisogni di interesse pubblico primari quali quelli ambientali, di sicurezza idraulica, di navigazione e di tutela del paesaggio;
- b) i bisogni secondari quali quelli turistici, ricreativi, sportivi e commerciali.

5. La destinazione delle aree demaniali deve essere conforme alla condizione giuridica del Demanio pubblico prevista dall'articolo 823 del codice civile.

6. Le finalità demaniali possono essere conseguite anche mediante il rilascio in concessione di beni a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, valorizzando l'autonoma iniziativa dei privati.

7. Pur conservando come obiettivo l'usufruità da parte della collettività delle aree del Demanio e conservando pienamente le caratteristiche demaniali, qualora per ragioni economiche e di conservazione i beni demaniali non possano essere gestiti da parte della pubblica amministrazione, gli stessi possono essere concessi ad un uso esclusivo a persona fisica o giuridica privata. In tal caso, ove la situazione morfologica del terreno

lo permetta, deve essere mantenuta un'area che consenta il totale libero accesso alle acque e alle pertinenze e il concessionario non può comunque mai impedire l'accesso pubblico alla battigia.

8. Il rilascio delle concessioni e l'individuazione dei beni demaniali e dei diritti riconducibili ai beni demaniali avviene in conformità ai seguenti criteri:

a) tutti i fabbricati o manufatti presenti sull'area ascrivibile al Demanio appartengono allo Stato, ad eccezione dei beni ascrivibili al Demanio della Regione ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario);

b) la presenza di porte o di aperture che permettono l'accesso esclusivo di proprietà private sul bene demaniale in assenza di concessione dell'area costituisce presupposto di servitù di passaggio sopra il fondo privato a favore dell'area demaniale;

c) l'onere della prova sull'inesistenza dei diritti di cui sopra a favore del patrimonio demaniale e' in capo al privato.

9. Un utilizzo improprio dei beni in concessione implica l'immediata decadenza della concessione, la restituzione del bene, il risarcimento per i danni provocati e per il ripristino dei luoghi, nonché le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa.

10. Qualora l'Autorita' demaniale riscontri un utilizzo dei beni demaniali senza titolo provvede immediatamente alle azioni necessarie per la restituzione dei beni chiedendo il pagamento dei danni provocati; il soggetto abusivo e' inoltre sottoposto alle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa.

11. Le occupazioni o l'utilizzo di diritti su beni del Demanio, anche quelle dove il canone e' definibile unitariamente in maniera tabellare con parametri diversi dal metro quadro, sono ricondotte alle superfici che graficamente i beni occupano o utilizzano o che sono collegati al diritto.

12. I soggetti preposti al controllo, al pronto intervento e alla vigilanza sui laghi e sui fiumi non sono assoggettati al pagamento dei canoni qualora usufruiscano dei beni demaniali per i propri fini istituzionali, funzionali alla sicurezza, alla salvaguardia dell'utilizzo e della conservazione degli stessi beni demaniali presenti sul territorio.

13. Le amministrazioni pubbliche e i soggetti portatori di interessi pubblici che svolgono attività di formazione, ricerca e promozione volta alla valorizzazione dei laghi e dei fiumi non sono assoggettati al pagamento dei canoni, per la parte effettivamente utilizzata a tale scopo, qualora il servizio sia aperto a tutti e svolto gratuitamente.

15. Nel periodo previsto per le consultazioni elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi elettorali), gli spazi pubblici utilizzati per tale scopo vengono rilasciati dall'Autorita' demaniale, nei modi stabiliti dalla vigente normativa in materia, a titolo gratuito.

16. Il deposito cauzionale posto a garanzia dell'occupazione demaniale deve permettere la rimessa in pristino dei luoghi.

17. Sulle aree del Demanio non in concessione e' consentita, a titolo gratuito, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque.

18. Anche se non espressamente dichiarato nei titoli autorizzativi e di concessione, il possesso e l'utilizzo dei beni demaniali e' esercitato in conformita' con la vigente normativa nazionale e regionale e valgono pertanto le norme dettate dal codice della navigazione e dai regolamenti statali vigenti in materia di Demanio della navigazione, nei limiti della loro compatibilita' con gli obblighi di apertura concorrenziale e di non discriminazione imposti dall'ordinamento comunitario.

* *

Art. 4. (Anagrafe dei beni del Demanioó rif. art. 5 D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.)

1. L'anagrafe dei beni del Demanio raccoglie ed organizza tutti i dati di individuazione dei beni demaniali e dei diritti collegati rilevabili:

a) dai documenti trasmessi dall'Agenzia del Demanio a seguito del passaggio delle competenze gestionali dallo Stato alle Regioni;

b) dalle delimitazioni d'alveo compiute dall'ex Magistrato del Po;

c) dagli atti posti a sanatoria dell'occupazione dei beni denunciati in base alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004);

d) dagli atti posti a sanatoria dell'occupazione dei beni denunciati in base alla Legge Regionale 23 maggio 2008, n. 12, (Legge finanziaria per l'anno 2008);

e) dagli accertamenti scaturiti a seguito delle delimitazioni del Demanio;

f) da documenti probatori;

g) da sentenze dell'Autorita' Giudiziaria;

h) dal rilascio delle nuove concessioni.

2. Data la natura imprescrittibile dei diritti riconducibili ai beni demaniali, tutte le servitù di passaggio sopra il fondo privato a favore dell'area demaniale devono essere segnalate e censite.

5. L'Autorita' demaniale nel rilasciare la concessione specifica le vie di accesso al bene.

* *

Art. 5. (Estensione del Demanio ó rif. art. 6 D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.)

1. Ferme restando le competenze e le procedure finalizzate alla delimitazione d'alveo, che spettano all'amministrazione statale in quanto proprietaria dei beni demaniali, la delimitazione del Demanio, serve ad individuare cartograficamente le aree, in acqua e a terra, sottoposte alla disciplina demaniale.

Le allegate planimetrie aggiornate, costituiscono una mera rappresentazione di quanto risultante agli atti; mentre costituisce unico riferimento ai fini giuridici, quanto indicato nelle singole Concessioni.

* *

Art. 6. (Obbiettivi del Piano)

Il piano disciplinante l'uso del Demanio nell'organizzare e programmare la destinazione delle aree ha come obiettivi:

- a) privilegiare le manutenzioni dei beni demaniali e il collegamento funzionale delle attività esistenti;
- b) prevedere il giusto inserimento delle occupazioni demaniali effettuate e soggette a richiesta di sanatoria;
- c) consentire il recupero delle vie di accesso all'acqua da parte di utenze specializzate che a seconda della vocazione della zona possono essere ambientali, storico-paesaggistiche, turistico-ricreative, sportive, commerciali;
- d) prevedere il giusto utilizzo dei beni lasciati liberi o soggetti a riqualificazione, dando ai beni un uso compatibile con le finalità pubbliche proprie del Demanio.

* *

Art. 7. (Conservazione, valorizzazione dei beni e delle opere del Demanio ó rif. art. 8 D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.)

1. Al fine di limitare lo spreco di territorio per nuovi interventi, garantire la sicurezza della navigazione e la protezione delle imbarcazioni in caso di condizioni meteoriche avverse, devono essere privilegiati i lavori di riqualificazione ed il potenziamento dei porti esistenti. Tale recupero delle funzionalità e l'effettiva fruibilità delle strutture portuali riguarda lavori di:

- a) manutenzione delle strutture esistenti e loro riqualificazione e potenziamento con nuove opere;
- b) adeguamento delle strutture esistenti rispetto alle normative vigenti in materia di

sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche;

c) riqualificazione e costruzione di pontili per la navigazione turistica e di linea;

d) riqualificazione e costruzione di approdi temporanei per piccole unità di navigazione;

e) realizzazione di strutture e impianti per migliorare i servizi alla navigazione quali, rimozione rifiuti, acque di sentina, rifornimenti di acqua potabile ed energia elettrica, rifornimento carburante, ecc.. .

2. Il posizionamento di singole boe da ormeggio e' concesso in luoghi specifici, scelti in aree d'acqua già compromesse da tale utilizzo, rispettando le zone riservate alla balneazione, senza arrecare intralcio alla navigazione e garantendo la sicurezza nautica e l'incolumità' delle persone.

3. Le nuove costruzioni adibite ad approdo devono essere facilmente rimovibili allo scadere della concessione; sono da preferire strutture in acqua di tipo galleggiante, solo se tecnicamente compatibili.

4. Deve essere privilegiato il recupero delle darsene coperte, scoperte e di quelle miste rispetto alla realizzazione di nuove opere analoghe; gli spazi protetti da muri possono essere riqualificati mediante pontili galleggianti atti ad incrementare la capacità di uso del bene.

* *

Art. 8. (Attività d'uso di occupazione dei beni e dei relativi diritti)

1. L'utilizzo con titolo abilitativo del Demanio della navigazione interna, a seconda dei casi, riguarda o e' riconducibile alle attività d'uso previste all'art. 9 D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i..

2. Per definizione i beni del demanio idrico, quali quelli in oggetto, sono destinati a soddisfare bisogni collettivi attraverso il pubblico utilizzo degli stessi; è ammesso il rilascio di concessioni demaniali in favore di terzi, secondo la normativa vigente, per gli usi individuati ai sensi del comma precedente e delle destinazioni individuate nelle planimetrie allegate al presente Piano

* *

Art. 9. (Tipologia di occupazione dei beni del Demanio e dei relativi diritti)

1. L'utilizzo con titolo abilitativi di aree del Demanio, a seconda dei casi, riguarda o e' riconducibile alle tipologie di cui all'art. 10 D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i..

* *

Art. 10. (Titolo per il possesso e l'utilizzo dei beni del Demanio e dei relativi diritti e durata)

1. Sono titoli che abilitano al possesso ed all'utilizzo del bene demaniale:

- a) l'autorizzazione demaniale temporanea;
- b) la concessione demaniale ordinaria;
- c) la concessione demaniale migliorativa,

ai sensi dell'art. 11 D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i..

* *

Art. 11. (Vigilanza e tutela dei beni demaniali)

La vigilanza e' attività strumentale e necessaria, che oltre ad essere svolta dai soggetti che ne hanno l'obbligo per legge, quali tutte le forze di polizia, comprese quella locale e provinciale, deve essere esercitata dalla Gestione Associata ed in particolare dal Comune.

La vigilanza in materia di navigazione interna e sui beni del demanio idrico della navigazione interna è effettuata dal personale individuato dalle amministrazioni competenti secondo la normativa vigente in materia.

La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea e sull'attività delle scuole nautiche tramite la redazione di appositi regolamenti sulla base della normativa di riferimento.

* *

Art. 12. (Aree a terra ó interventi ammissibili)

1. Le aree a terra sono disciplinate, dal punto di vista delle destinazioni d'uso e dei tipi di intervento ammissibili, dai singoli strumenti urbanistici dei Comuni che costituiscono la Gestione Associata.

* *

Art. 13. (Le spiagge e l'attività di balneazione)

Le spiagge destinate alla balneazione, ai sensi del Regolamento Regionale 28/07/2009, n. 10, devono essere organizzate ed attrezzate con servizi di salvamento e delimitazione delle aree interdette alla navigazione.

Le spiagge libere, non destinate alla balneazione, debitamente segnalate, sono di libero accesso.

Nella spiagge di libera fruizione è ammessa l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni sportive e ricreative a carattere temporaneo.

1. L'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua maggiori è ammessa purché non interferisca con le attività di navigazione.
 2. La stagione balneare è compresa tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, salvo quanto previsto dal comma 3.
 3. I Comuni in relazione alle condizioni meteo climatiche o ad esigenze turistico ricreative, hanno facoltà di anticipare la stagione balneare sino ad un massimo di quarantacinque giorni o posticiparla sino ad un massimo di trenta giorni.
 4. Durante la stagione balneare i Comuni, per garantire la sicurezza dei bagnanti, delimitano gli specchi acquei riservati alla balneazione.
 5. I Comuni individuano gli specchi acquei in corrispondenza di spiagge libere e li riservano alla balneazione, nel rispetto delle norme di indirizzo fissate in apposito regolamento regionale; nonché individuano i soggetti tenuti a tale adempimento in relazione allo svolgimento di attività imprenditoriali, quali la gestione di strutture turistico ricettive rivierasche, connesse alla fruizione, anche indiretta, di specchi acquei da parte dei bagnanti. I Comuni hanno facoltà di fissare gli orari nei quali praticare la balneazione.
 6. Durante la stagione balneare, nelle zone riservate alla balneazione è vietata qualunque attività non compatibile con la stessa ed è attivo il servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti.
 7. L'attraversamento con unità di navigazione, nelle zone riservate alla balneazione, può avvenire solo all'interno di appositi corridoi di atterraggio.
 8. I Comuni segnalano opportunamente i tratti di costa frequentati da bagnanti, non riservati alla balneazione e privi del servizio di soccorso ed assistenza.
 9. I Comuni, nel rispetto del regolamento di cui al comma 5, disciplinano in particolare:
 - a) modalità di delimitazione delle zone di lago riservate alla balneazione;
 - b) servizi di salvamento, anche collettivi, e dotazioni di sicurezza per l'espletamento del servizio;
 - c) divieti nell'uso sia degli specchi acquei sia delle spiagge;
 - d) segnalazione di pericoli.
- E' vietata la balneazione:
- a) all'interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi e comunque entro una distanza laterale di 100 metri;
 - b) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.);

- c) presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze;
- d) presso le strutture, moli, pontili, aree adibite ai servizi di trasporto pubblico di persone .
2. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre metri 150 dalla costa deve essere assistito da unità di appoggio ed indossare calottina rossa.
3. È vietato tuffarsi dai pontili adibiti al servizio pubblico di trasporto persone.

* *

Art. 14. (Attività di pesca)

1. È consentita la richiesta di occupazione in concessione e/o autorizzazione di specchi acquei per lo svolgimento della pesca sportiva.
2. Le aree dovranno essere localizzate in modo da non interferire con aree o specchi d'acqua già concessi per altre finalità e devono essere opportunamente segnalate, per evitare disagi ad altri operatori e/o rischi per i bagnanti.

Per le disposizioni relative alla pesca, anche professionistica nel Lago Maggiore, non specificatamente indicate nel presente, si rimanda alle norme dettate dalla "Convenzione per la pesca nelle acque Italo-Svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2000, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario delle quali si potrà prendere visione anche presso le bacheche provinciali situate all'imbarcadere di Arona e sotto i portici dell'imbarcadere di Lesa.

Fonti Normative:

- Regio Decreto 22.11.1914, no 1486 "Regolamento per la pesca lacuale e fluviale" e successive modifiche ed integrazioni.
 - Regio Decreto 08.10.1931, no 1604 "Testo unico delle leggi sulla pesca" e successive modifiche ed integrazioni.
 - Legge Regionale 18.02.1981, no 7 "Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte" e successive modifiche ed integrazioni.
 - Deliberazione Consiglio Regionale 31.10.1984, no 770-10725 "Regolamento regionale sugli strumenti e mezzi di pesca nelle acque interne del Piemonte" e successive modifiche ed integrazioni.
 - "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e relativo "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2000.
3. (Classificazione delle acque Provinciali relativamente alla zona di pertinenza della Gestione Associata) Le acque scorrenti in territorio provinciale sono classificate, ai fini della pesca, in:

3.a) acque principali: nelle acque principali, si può praticare sia la pesca dilettantistica o sportiva, sia la pesca professionale. Sono classificate acque principali della Provincia di Novara, le seguenti:

É Fiume Ticino (alveo principale dal ponte della S.S. Torino-Novara-Milano fino al confine sud della Provincia di Novara);

É Lago Maggiore (nella parte compresa tra il confine nord del comune di Lesa e la confluenza con il fiume Ticino), secondo le disposizioni della Convenzione Italo-Svizzera.

3.b) acque secondarie: nelle acque secondarie si può esercitare solamente la pesca dilettantistica o sportiva, è fatto divieto di uso di attrezzi da pesca professionali.

Sono classificate acque secondarie tutte le acque della Provincia di Novara non classificate principali. Tra queste va fatta una ulteriore distinzione che riguarda le acque montane e di particolare pregio.

3.c) acque montane e di particolare pregio: tra le acque secondarie sono inoltre individuate le acque montane (acque in cui si intende tutelare l'ittiofauna tipica) e di particolare pregio (acque in cui il patrimonio ittico richiede speciale tutela) nelle quali vige il divieto generale di pesca dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio.

3.d) acque soggette a particolari diritti o concessioni: alcuni tratti di corsi d'acqua scorrenti sul territorio provinciale risultano gravati da diritti esclusivi di pesca. Si tratta di corsi o specchi d'acqua per i quali lo Stato ha riconosciuto, a privati o Enti, la facoltà di pesca con esclusione di qualunque altro soggetto.

Per poter pescare in dette acque, non è sufficiente essere titolari di licenza di pesca, ma occorre avere il permesso del titolare o del concessionario di tali diritti, ed osservare altresì le regolamentazioni della pesca che il suddetto titolare o concessionario riterrà di adottare.

4. (diritti esclusivi di pesca del demanio provinciale) Sono attualmente presenti sul territorio del LAGO MAGGIORE di competenza della Gestione Associata 21 peschiere e murere tra la stazione ferroviaria di Arona e la Villa ex Conelli di Dormelletto. Attualmente in concessione alla FIPSAS

5. (Zone di divieto) Tutte le zone di divieto e quelle in concessione alle Associazioni Piscatorie sono segnalate in loco con apposita tabellazione. Nelle ex acque private, dall'entrata in vigore della legge 36/94 (che rende tutte le acque pubbliche) occorre

essere in possesso di licenza di pesca, con la sola esclusione dei laghetti di pesca a pagamento.

PRINCIPALI NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

La pesca sul Lago Maggiore è regolamentata dalla Convenzione Itala-Elvetica.

Vedasi quanto disciplinato relativamente ai periodi di pesca e alle dimensioni minime.

E' vietato:

- pescare con la dinamite e con altre materie esplodenti;
- gettare ed infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici;
- tenere i mezzi suindicati in prossimità delle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di cento metri;
- pescare con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento, ad eccezione della pesca autorizzata dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 6 R.D. 08.10.1931 no 1604, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico;
- pescare con le mani;
- pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- pescare con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa;
- pescare dai ponti;
- l'uso a strappo degli attrezzi armati con amo o ancoretta (si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale);
- abbandonare esche, pesci o rifiuti a terra lungo i corsi e specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
- pescare da natanti durante la navigazione fino all'arresto e gli attrezzi devono essere completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca di mestiere o con tirlindana;
- usare attrezzi da pesca, esclusa la canna con o senza mulinello, ad una distanza inferiore ai 30m. da scale di monta per i pesci, da griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi di canali, dai pilastri e dalle opere di difesa dei ponti;
- pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, muri ammassi di pietre, dighe, terrapieni arginelli, chiuse ed impianti simili o smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi di pesca non previsti dal regolamento regionale sugli strumenti e mezzi di pesca;
- pescare durante l'asciutta completa od incompleta, ad eccezione della canna con o senza mulinello;
- pescare nelle zone di protezione a tutela ittica.

* *

Art. 15. (Accesso ai mezzi di soccorso)

Ai fini della sicurezza i pontili concessi ai privati possono essere utilizzati anche da terzi per lo sbarco d'emergenza in caso di avverse condizioni meteorologiche, o guasti alle unità di navigazione; per tale motivo al concessionario non è consentito costruire recinzioni e/o cancelli di alcun tipo, aventi funzione di delimitazione e/o chiusura del

pontile d'approdo oggetto di concessione.

Il presente Piano dovrà trovare coordinamento con il Piano di Protezione Civile dei Comuni della Gestione Associata.

* *

Art. 16 (specchi acquei da destinarsi ad idrosuperfici)

Non sono assentiti in concessione, specchi acquei da destinarsi ad idrosuperfici per l'ammarraggio di idrovolanti o di qualsiasi altro mezzo atto al volo.

* *

Art. 17 (La concessione di nuovi pontili)

È ammessa la concessione della realizzazione di nuovi pontili privati, pertinenziali ad immobili residenziali, laddove la distanza minima da quelli esistenti non sia inferiore a metri 40,00

* *

Art. 18 (La concessione di nuove boe d'ormeggio)

1. Non sono assentibili nuove occupazioni di aree demaniale a mezzo boe per 2 anni dall'entrata in vigore del presente piano: ciascun Comune appartenente alla Gestione Associata individuerà, entro tale scadenza, zone specifiche riservate alla realizzazione di campi boe, in prossimità di aree con accesso pubblico e dotate dei servizi dedicati (parcheggi auto, parcheggi per carrelli, ecc.), qualora non già previste negli elaborati di piano allegati alla presente.

2. In parziale deroga a quanto previsto al punto precedente, sono comunque ammissibili nuove istanze di concessione su aree frontiste alle proprietà private residenziali.

3. La distanza minima tra le boe di nuova concessione è fissata in ml. 25.

4. Non potranno essere rilasciate, nei confronti di soggetti privati, concessioni demaniali per più di n. 1 boe cadauno, fatte salve motivate necessità da parte del Richiedente.

5. Relativamente ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1 lettera a) del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., non potranno essere rilasciate concessioni demaniali per più di n. 20 boe, salvo diversa necessità, dimostrabile, dagli stessi soggetti.

6. Le boe abbandonate e/o oggetto di rinuncia di concessione potranno essere assegnate a soggetti diversi a seguito dell'emissione di apposite procedure ad evidenza pubblica, previo assenso del Comune territorialmente competente.

* *

Art. 19 (Concessioni di nuovi pontili/boe di ormeggio in favore delle attività commerciali/strutture ricettive)

1. Nell'ambito di valorizzazione e promozione delle attività commerciali/turistiche /ricreative esistenti sul territorio della Gestione Associata, le disposizioni di cui ai precedenti articolo 17 e 18 non si applicano nei confronti di:

- strutture ricettive quali alberghi, campeggi, ecc.;
- cantieri nautici;
- attività commerciali in genere (bar, ristoranti, ecc.).

2. Per quanto riguarda le concessioni di pontili e/o boe aventi finalità di lucro diverse da quelle indicate al comma precedente, sono fatte salve le concessioni in essere alla data di adozione del presente regolamento.

3. Per nuovi impianti aventi caratteristiche di cui al comma precedente, valgono le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1.

* *

Art. 20. (Efficacia del Piano)

Il presente Piano diventa efficace a seguito dell'approvazione e viene trasmesso alla Regione Piemonte come previsto dall'art. 7 del Regolamento 13/R.

Qualora necessario la Gestione Associata provvede ad approvare l'aggiornamento del Piano, trasmettendone copia alla Giunta Regionale nei successivi trenta giorni.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente piano, si rinvia alle vigenti norme di legge, con particolare riferimento alla L.R. 2/2008, ai regolamenti attuativi nonché alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.

* *

Art. 21. (Elaborati del Piano)

Il Piano è composto dalla presente parte regolamentare e da:

- n. 7 elaborati cartografici.

* *

L'estensore del Piano

Studio di Architettura e di urbanistica LPG di Loris Giacomo arch. Parini

